

No alla particolare tenuità se l'esercizio abusivo della professione è abituale

La causa di non punibilità è esclusa non se il reato è eventualmente abituale, ma se c'è effettiva reiterazione della condotta tipica (Cass. pen. n. 7514/2021).

Pubblicato il 04/03/2021



Il reato di esercizio abusivo della professione può assumere carattere istantaneo o essere commesso con una condotta reiterata tale da qualificare la fattispecie in termini di abitualità e sottrarla all'applicazione della non punibilità per tenuità del fatto (Cass. pen., sentenza n. 7514/2021- testo in calce).

#### Sommario

- [Il fatto](#)
- [La non punibilità per tenuità del fatto](#)
- [La sentenza](#)

#### Il fatto

La pronuncia scaturisce dal ricorso avverso la sentenza di condanna per esercizio abusivo della professione nei confronti del titolare di un'agenzia di servizi per pratiche auto: questi si era avvalso come istruttore di guida di una persona priva dei requisiti previsti che aveva operato in plurime occasioni, una delle quali culminata nel sinistro provocato da un giovane cliente dell'agenzia.

Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, assumendo che la Corte d'appello l'avesse negata sul presupposto erroneo della reiterazione della condotta tipica e, quindi, della abitudine del reato.

Il Procuratore concludeva per l'annullamento senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato ovvero, in subordine, per la concessione della causa di non punibilità.

La non punibilità per tenuità del fatto

L'[art. 131 bis c.p.](#) disciplina, come noto, l'istituto della "esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" introdotto con il [d.lgs. 16.3.2015, n. 28](#) in esecuzione della [legge delega 28.4.2014, n. 67](#).

Trattasi di una causa di non punibilità applicabile ai soli reati - delitti e contravvenzioni - per i quali è prevista la pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva<sup>1</sup>, sempre che ricorrano contestualmente i due requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitudine del comportamento.

A sua volta, la sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell'offesa deve essere ritenuta, ai sensi dell'[art. 131 bis co. 1 c.p.](#), sulla base di due "indici-requisiti": le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell'[art. 133 co. 1 c.p.](#)

Mentre, quanto al secondo presupposto, ispirato a esigenze di prevenzione speciale, della "non abitudine del comportamento", il legislatore non ha definito il relativo concetto, al [co. 3](#) menzionando una serie di ipotesi in cui il comportamento è considerato *abituale*: l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità; si tratta di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

In materia di esercizio abusivo della professione, fattispecie rilevante nel caso all'esame della Corte, la giurisprudenza si è in più occasioni pronunciata in direzione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto avendo riguardo alla connotazione della condotta tipica di tale delitto in termini di ripetitività, continuità o, comunque, pluralità degli atti tipici (Cass. Pen. Sez. VI, n. 6664 del 25/01/2017 Rv. 269543; Sez. VII, ord. n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406).

La sentenza

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo corretto sia l'inquadramento della fattispecie in esame nella fattispecie astratta di reato che l'esclusione della causa di non punibilità.

Con riguardo al primo profilo la Corte ha ricordato come l'esercizio abusivo della professione possa realizzarsi indifferentemente con una singola e specifica condotta o con la ripetizione nel tempo di distinte analoghe condotte, connotandosi, in tal guisa, come reato eventualmente abituale: quest'ultimo si differenzia dal reato necessariamente abituale perchè non consta necessariamente di una reiterazione della condotta tipica.

Ai fini dell'applicazione della causa speciale di non punibilità, mentre il reato necessariamente abituale postulando, per la sua stessa configurazione giuridica, una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, si pone in antitesi con il richiamo alla "non abitualità del comportamento" effettuata dall'articolo 131-bis c.p., quello eventualmente abituale - caratterizzato dal fatto che può anche realizzarsi ed è già "perfetto", anche solo con l'attuazione di una singola e specifica condotta, ma che può configurarsi anche come ripetizione nel tempo di distinte, ma analoghe, condotte - versa in tale condizione solo nel caso in cui sia posto in essere mediante reiterazione della condotta tipica.

Orbene, avendo riguardo alle possibili manifestazioni del reato di esercizio abusivo della professione come reato unico e o eventualmente abituale, la Corte ha specificato come la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sia esclusa non genericamente in presenza di un reato eventualmente abituale ma in ragione di una effettiva reiterazione della condotta tipica quale ravvisata dalla Corte di merito: questa infatti aveva accertato che il ricorrente si era avvalso abitualmente di un istruttore non abilitato e in una delle occasioni si era verificato un incidente ai danni della costituita parte civile.

Di qui la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile.

[CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 7514/2021 >> SCARICA IL PDF](#)

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **SEZIONE SESTA PENALE**

**Sentenza 25 febbraio 2021, n. 7514**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna - Presidente -

Dott. RICCIARELLI M. - rel. Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria S. - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

C.F.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PERELLI Simone, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione o in subordine per la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p..

#### **Svolgimento del processo**

1. Con sentenza del 07 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma nel confermare la condanna di C.F. per il reato di cui all'art. 348 c.p., pronunciata dal Tribunale di Roma in data 28 settembre 2018, ha parzialmente accolto l'appello della parte civile B.M.A., condannando il C. a risarcire alla predetta il danno cagionato, liquidato in Euro 1.000,00.
2. Ha proposto ricorso il C. tramite il suo difensore.
  - 2.1. Con un unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 348 c.p., in correlazione con l'art. 131 bis c.p., per avere la Corte di Appello confermato il giudizio di penale responsabilità in relazione al reato di abusivo esercizio di una

professione, non applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

In particolare, la decisione della Corte si fondava sull'assunto per cui le caratteristiche ontologiche del delitto di cui all'art. 348 c.p. - il quale presuppone una condotta connotata da ripetitività e continuità o, comunque, dalla pluralità di atti tipici - fossero di per sé ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non applicabile ai reati (necessariamente e/o eventualmente) abituali.

Tuttavia la Corte di appello aveva erroneamente classificato il delitto in questione tra i reati necessariamente abituali, non considerando, invece, che esso ha natura istantanea ovvero solo eventualmente abituale e che, pertanto, l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. non può ritenersi automaticamente preclusa, dovendosi verificare, in concreto, se si sia in presenza di una reiterazione o meno della condotta tipica.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio, in quanto il reato è estinto per prescrizione o in subordine per la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

4. Il difensore della parte civile B.M.A. ha presentato memoria con richiesta di liquidazione delle spese del grado.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9, senza l'intervento delle parti.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dall'analisi della sentenza impugnata si evince che la Corte di appello ha in realtà inquadrato correttamente le caratteristiche strutturali del delitto di cui all'art. 348 c.p..

2.1. Invero, il reato eventualmente abituale si differenzia da quello necessariamente abituale per il fatto che esso può realizzarsi indifferentemente con una singola e specifica condotta ovvero con la ripetizione nel tempo di distinte, analoghe condotte (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566).

In tale prospettiva deve richiamarsi il costante orientamento secondo cui il reato di abusivo esercizio di una professione può assumere carattere istantaneo oppure essere commesso con una condotta reiterata, tale da qualificare la fattispecie in termini di abitudine (eventuale) (Sez. 2 n. 1931 del 18/01/2021, Bozzone, non massimata; Sez. 2, n. 26113 del 07/05/2019, Conoscenti, Rv. 276657; Sez. 5, n. 24283 del 26/02/2015, Bachetti; Rv. 263905; Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, dep. 2014, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253272; Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, Giorgini, Rv. 251376).

2.2. A fronte di ciò si rileva come l'unicità dell'atto, pur non impedendo il perfezionamento del reato, possa nondimeno incidere sull'applicazione dell'art. 131 bis c.p.: tale norma presuppone che sia ravvisabile la particolare tenuità dell'offesa e che non ricorra un comportamento abituale, quale quello connotato da condotte

plurime, abituali e reiterate, con la conseguenza che la causa di non punibilità è esclusa non genericamente in presenza di un reato eventualmente abituale, ma in ragione dell'effettiva reiterazione della condotta tipica (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566; Sez. 6, n. 6664 del 25/01/2017, Ferretti, Rv. 269543; Sez. 3 n. 30134 del 05/04/2017, Rv. 270255).

2.3. Nel caso di specie la Corte di appello ha ravvisato in realtà l'abitudine della condotta dell'imputato, avendo ritenuto che il predetto, nella veste di titolare dell'agenzia, si avvalsesse come istruttore di guida del V., sebbene costui non fosse in possesso dei requisiti previsti: in particolare la Corte, sulla base di quanto desunto dalle dichiarazioni del Menga, ha ritenuto che il V. fosse l'istruttore del predetto e avesse dunque indebitamente operato non solo in occasione dell'episodio culminato nel sinistro provocato dal giovane cliente dell'agenzia, con la conseguenza che la violazione ascrivibile al ricorrente avrebbe dovuto ritenersi reiterata, seppur riconducibile all'unico reato, in concreto abituale, a lui contestato.

2.4. A fronte di ciò il motivo di ricorso risulta aspecifico, perchè muove da un presupposto astratto e non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente va inoltre condannato a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado, liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

**Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.M.A., che liquida in complessivi Euro 3.015,00, oltre accessori di legge.**

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021